

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario – per le controversie in cui sia parte un consumatore [Estensore]
Dott.ssa Daniela Primicerio	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 22.10.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Con ricorso del 31 maggio 2010, il ricorrente espone di avere estinto, in data 14 aprile 2010, il mutuo in essere con la banca resistente attraverso il versamento di assegno circolare emesso da altro istituto di credito surrogante. Denuncia che, nell'effettuare detta operazione, l'intermediario provvedeva ad applicargli la complessiva somma di euro 152,06, di cui euro 151,06 a titolo di «*commissione cambio assegno circolare*», ed euro 1,00 quale ulteriore relativa commissione.

A mezzo di lettera del 26 aprile 2010, il cliente richiedeva all'intermediario il rimborso della somma, poiché l'assegno era stato «*versato in occasione di surroga mutuo, che non può essere onerosa per il debitore (art. 8 del DL n. 7/2007 convertito con modificazioni dalla L. n. 40/2007)*», ed era stato emesso da altro



istituto di credito intestato alla banca surrogata, realizzando, quindi, un'operazione alla quale il cliente era estraneo.

Il reclamo veniva riscontrato dalla banca con lettera del 5 maggio 2010, evidenziando che *«la corresponsione della commissione di incasso per assegni circolari pari allo 0,10 p.p. pagata in occasione della surroga del mutuo [...] è relativa alla negoziazione dell'assegno circolare»*, e che *«Tale commissione era espressamente riportata nei Fogli Informativi»*.

Con il ricorso introduttivo della presente controversia, il cliente reitera la richiesta di *“restituzione di illegittima commissione per cambio assegno circolare (+ relativa commissione) versato alla banca surrogata”* da parte di quella surrogante *“per estinzione mutuo all'atto della surroga”*.

Controdeduce l'intermediario con nota dell'8 luglio 2010. Rileva che *“il cambio dell'assegno circolare [...] integrava autonoma e specifica operazione, del tutto indipendente dalle finalità per le quali era posta in essere”* dal ricorrente e *“segnatamente dalla sua determinazione di recare l'importo dell'assegno in questione ad estinzione del mutuo fondiario: finalità che avrebbe ovviamente potuto perseguire con altre modalità”*. Atteso che l'applicazione di una commissione pari allo 0,10% del valore dell'assegno versato e della commissione *«di prelevamento allo sportello»* è prevista sul foglio informativo relativo al rapporto di conto corrente per consumatori, la banca conclude per il rigetto del ricorso.

Diritto

La ragione di doglianza sollevata dal ricorrente inerisce all'applicazione dell'art. 8, comma terzo, d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, in l. 2 aprile 2007, n. 40. La citata disposizione sanziona con la nullità *«ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione»*. La questione sottesa alla presente controversia, infatti, investe l'applicazione della sopra indicata previsione alle ipotesi in cui il pagamento delle somme risultanti dai conteggi estintivi, nell'ambito di un'operazione di surrogazione, venga eseguito a mezzo di assegno.



La soluzione negativa, ad avviso dell'intermediario resistente, deriverebbe dal carattere autonomo del momento estintivo del debito con la banca originaria rispetto alle finalità di surrogazione eventualmente perseguite.

Tuttavia tale posizione, estremamente formalistica, non è meritevole di accoglimento.

Vale la pena di rammentare che, a norma dell'art. 1202 cod. civ. e dell'art. 8 d.l. 7/2007, il procedimento di surrogazione si articola attraverso l'accensione di un nuovo mutuo di scopo, in quanto comprensivo della espressa indicazione della specifica destinazione della somma mutuata al totale soddisfacimento dell'originario creditore, il quale rilascia il relativo atto di quietanza, anch'esso accompagnato dalla dichiarazione in ordine alla provenienza della somma impiegata nel pagamento. Nulla si dice, invero, intorno alle concrete modalità estintive del mutuo, ossia relativamente alle forme di pagamento in astratto utilizzabili a tal fine. Problematica, quest'ultima, rispetto alla quale il silenzio della legge postula la possibilità di adottare un punto di vista estensivo.

Ora, se il versamento dell'assegno circolare (sulla cui funzione monetaria, peraltro, non è ormai dato di dubitare) si inserisce nel quadro di un'operazione di surroga, allora l'applicazione di commissioni alla fase propriamente estintiva del debito nei confronti del creditore originario finisce per vanificare il detto principio di gratuità per il cliente. Il comma 3-bis dell'art. 8 d.l. 7/2007 esclude l'applicazione alle surrogazioni di «*penali o altri oneri di qualsiasi natura*».

È quanto si è concretamente verificato nella vicenda che qui occupa, ove l'intermediario, nell'applicare al versamento della somma portata in assegno le commissioni previste in generale per tale tipo di operazioni, ma senza considerare il più ampio contesto in cui questa si inseriva, ha introdotto un onere per il cliente interessato a consentire la surrogazione di altro intermediario.

Non giova, sul punto, prospettare una pretesa autonomia della fase estintiva del debito con la banca "cedente" rispetto al resto dell'operazione. Valga considerare, al contrario, che il tempestivo pagamento assume portata determinante per il buon esito di essa, oltre, peraltro, a essere presupposto per il rilascio della quietanza di cui all'art. 1202 cod. civ.

Il Collegio, pertanto, accoglie il ricorso e dichiara la banca tenuta a rimborsare al ricorrente la somma di euro 152,06.



P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE